

## Diritto Avanzato

### Edizioni

#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Norme processuali: vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali

*Va confermato il principio secondo cui va affermata la necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali.*

NDR: in argomento si veda Cass. 22/02/2016, n. 3376 e 15/06/2015, n. 12310.

### Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.3.2018, n. 7541

...omissis...

1. Con l'unico motivo di ricorso DDD denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 395 c.p.c., n. 4 e dell'art. 115 c.p.c., comma 1, per avere il tribunale erroneamente ritenuto che il fatto sul quale ricadeva il denunciato errore percettivo dovesse identificarsi con la questione giuridica afferente alla validità della notifica, in effetti oggetto precipuo di dibattito processuale.

Rileva che tale dibattito si era in realtà concentrato sulla questione se la notifica del verbale - effettuata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 3, con consegna della copia a

mani del portiere dello stabile, ma in mancanza della successiva spedizione della raccomandata informativa in tal caso prescritta dal comma quarto - potesse o no considerarsi valida, non anche sul fatto, mai specificamente contestato dalle controparti, della mancata spedizione di tale raccomandata.

2. La censura è inammissibile.

Essa, infatti, con ogni evidenza impinge nella valutazione di merito compiuta dal giudice della revocazione circa l'individuazione del fatto di cui si denunciava l'erronea percezione e l'aver esso costituito punto controverso del giudizio deciso con la sentenza revocanda.

Il giudizio sul carattere controverso del fatto di cui si deduce l'erronea percezione a fini revocatori costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se - come nella specie - sorretto da congrua motivazione, non inficiata da vizi logici e da errori di diritto.

Non può pertanto predicarsi violazione alcuna dell'art. 395 c.p.c., n. 4, avendo di esso il giudice a quo fatto corretta applicazione, valutando e argomentatamente negando la sussistenza di uno dei presupposti da essa indicati per la rilevanza dell'errore di fatto ai fini della chiesta revocazione.

Tale valutazione appare del resto conforme ad una corretta interpretazione della norma processuale e coerente con gli elementi di fatto considerati.

Varrà al riguardo ribadire che l'errore di fatto revocatorio deve consistere nel supporre come sussistente un fatto incontrastabilmente insussistente e viceversa e non può ravvivarsi nell'ipotesi in cui venga denunciato un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali in relazione a punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.

E proprio in questo è stato del tutto plausibilmente ritenuto consistere l'errore denunciato, in un erroneo apprezzamento cioè di una risultanza processuale relativa alla questione trattata.

Non è invece sostenibile la tesi contraria del ricorrente che da tale questione astrae la verifica della spedizione della raccomandata informativa, atteso che, fosse o meno profilo specificamente contestato tra le parti (dove anche l'irrilevanza del richiamo al principio di non contestazione), esso comunque non rivestiva rilievo autonomo nella controversia, rimanendo pur sempre elemento connesso ed anzi intrinseco al tema di lite e aperto come tale al vaglio del giudice cui la stessa era stata rimessa.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Le conclamate e manifeste ragioni di inammissibilità/infondatezza del ricorso giustificano la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento di una "somma equitativamente determinata" (come da dispositivo), in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo (v. Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601).

Non può a tal fine non attribuirsi rilievo alla prospettazione di una tesi censoria anzitutto impingente in una valutazione tipicamente di merito riservata al giudice della revocazione e, comunque, palesemente priva di consistenza logico-giuridica, tale da renderne immediatamente apprezzabile la valenza strumentale, tanto più alla luce dello scarso valore economico della lite.

Tutto ciò segna l'iniziativa processuale, nel suo complesso, quale frutto di colpa grave, così valutabile - come è stato detto - "in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell'abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali" (v. Cass. 14/10/2016, n. 20732; Cass. 21/07/2016, n. 15017; Cass. 22/02/2016, n. 3376; Cass. 7/10/2013, n. 22812).

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

pqm

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.500 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.